



COMUNE DI ALATRI

Provincia di Frosinone

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Approvato con Deliberazione N°20, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/06/2003.

Articolo 1

1. Sull'intero territorio comunale, gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata (anche a carattere pubblicitario), in fase di progettazione, appalto, installazione o manutenzione dovranno essere realizzati secondo le caratteristiche tecniche riportate dall'art. 12, punto 3, della legge regionale 13/04/2000 n. 23, come di seguito riportato:
 - a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche e armature di tipo stradale: vetro piano e massima emissione luminosa consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;
 - b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95°;
 - c) per gli impianti con ottiche aperte e ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 25 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 95°;
 - d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri – faro: massima emissione consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;
 - e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento alle ore 24.00 e con luminanza massima di 1 cd/mq;
 - f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico, di monumenti e per gli impianti di facciata di edifici o monumenti: ricorso in via prioritaria a sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall'alto verso il basso con fasci di luce entro il perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23.00 nel periodo di ora solare e alle ore 24.00 in quello di ora legale o, qualora ciò non risulti possibile, flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, non superiore del cinque per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato nel caso di superficie o sagoma irregolare e del due per cento in caso di superficie regolare;
 - g) per le insegne pubblicitarie di non specifico ed indispensabile uso notturno si fa riferimento alle disposizioni contenute nella L.R. 13.4.2000 n.23. Per gli esercizi in attività dopo gli orari indicati l'orario di spegnimento dovrà coincidere con quello di chiusura. In caso di insegne non dotate di luce interna: illuminazione dall'alto verso il basso;

- h) è fatto espresso divieto di usare fasci di luce , fissi o mobili per fini pubblicitari o di richiamo, di qualsiasi tipo o potenza rivolti dal basso verso l'alto su soggetti di qualsiasi tipo (anche naturali come alberi, piante o elementi del paesaggio).
2. In occasioni di particolari manifestazioni o ricorrenze, e per non più di 30 giorni l'anno, può essere concessa deroga agli orari di spegnimento di tutti gli impianti, previa espressa autorizzazione o decisione del Comune.
 3. Vanno in deroga alle norme del presente Regolamento le attività occasionali, quali manifestazioni sportive, culturali, spettacoli, cerimonie ecc., che non hanno carattere continuativo e previa autorizzazione del Comune, e le cui modalità verranno definite tra l'Ufficio Tecnico del Comune e la Direzione dell'Osservatorio di Campo Catino.
 4. In sede di rilascio di concessioni edilizie e/o autorizzazioni (anche in ordine alle insegne pubblicitarie) il Comune dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e, prima dell'attivazione dell'impianto, chiedere specifica dichiarazione sottoscritta certificante la rispondenza degli stessi alla normativa vigente.

Articolo 2

1. Tutti gli impianti di cui alle lettere a), b), c), d) dovranno essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% dopo le ore 23,00 in periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 in quello di ora legale e di lampade con rapporto 1/w non inferiore a 90.

Articolo 3

1. Le violazioni al presente Regolamento verranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 258 a Euro 1032 qualora i trasgressori non provvedano ad adeguare gli impianti entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte del Comune. I relativi proventi potranno essere utilizzati esclusivamente per l'adeguamento degli impianti comunali.

Articolo 4

1. Rimane valido e improrogato il periodo di adeguamento quinquennale previsto dall'art. 7 del precedente Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 37 del 29/07/1997.

Articolo 5

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Regolamento il Comune e tutti gli altri soggetti (pubblici e privati) potranno avvalersi della consulenza tecnica gratuita fornita dall'Osservatorio Astronomico di Campo Catino.
2. Il controllo dell'applicazione del presente Regolamento è demandato al Comando di Polizia Municipale di propria iniziativa, su segnalazione dell'U.T.C. o dell'Osservatorio Astronomico di Campo Catino.

Articolo 6

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento possono essere derogate con riferimento agli impianti pubblici previa adozione di motivato provvedimento e comunque per situazioni di emergenza e di pubblica necessità.